

Credo di dover sottolineare che ho ricevuto per conoscenza numerose *e-mail* di pazienti affetti da questa rara malattia, che sollecitano il presidente della Camera affinché sia data risposta.

Signor Presidente, questo tema mi preme particolarmente non solo perché sono stato sollecitato da persone affette da questa malattia, ma anche perché l'Italia rappresenta una rarità a livello europeo, essendo uno dei pochi Paesi che non ha ancora riconosciuto questa sindrome. Adirittura in Gran Bretagna sono stati aperti tre centri di eccellenza nazionali per la cura di questa malattia ed il Ministero della sanità ha realizzato un Libro bianco al riguardo.

Le chiedo nuovamente di sollecitare il Governo a rispondere a questa interrogazione anche per fornire le attese indicazioni a quei pazienti e medici interessati da questa patologia. Credo che questo sollecito abbia anche una valenza sociale e sanitaria di estrema importanza. Si pone inoltre — lo ribadisco — il problema del rispetto dell'articolo 134 del regolamento della Camera. Ieri ho sollecitato coerenza e applicazione rispetto all'articolo 135-*bis* del regolamento, relativo al *question time*; esiste però un più complessivo problema di coerente applicazione di tutti gli articoli del regolamento. Molte sono le sollecitazioni da parte di deputati del mio e di altri gruppi, per ottenere risposta ad interrogazioni presentate al Governo ormai da due anni. Auspico che ciò avvenga in tempi congrui.

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, sono dispiaciuto per quanto accade; altre volte ho avuto modo di esprimermi nei medesimi termini. Sono convinto che al riguardo la Presidenza farà quanto è in suo potere. Si tratta infatti di una questione che riguarda la necessità di un più valido rapporto non soltanto tra parlamentari e Governo, ma anche tra parlamentari, Governo e cittadinanza, che aspetta delle risposte dall'Esecutivo, una considerazione dei propri problemi, spesso enunciati ma mai effettivamente affrontati e risolti.

La ringrazio per aver posto la questione, di cui interesserò personalmente il Presidente Casini.

Ringrazio altresì i colleghi intervenuti e quanti hanno contribuito al buon andamento della parte antimeridiana della seduta odierna.

Sospendo la seduta, che riprenderà alle 15 con l'esame di interpellanze urgenti.

La seduta, sospesa alle 13,50, è ripresa alle 15,05.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
MARIO CLEMENTE MASTELLA**

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Armosino e Delfino sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantadue, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Svolgimento di interpellanze urgenti (15,06).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.

(Normativa riguardante gli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile derivanti da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati — n. 2-01117)

PRESIDENTE. L'onorevole Peretti ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01117 (*vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 1*).

ETTORE PERETTI. Signor Presidente, il senso della mia interpellanza è molto semplice e riveste particolare rilievo. Essa, infatti, riguarda le persone che sono state danneggiate da errate somministrazioni di vaccini. Si tratta di persone che si trovano in una condizione molto difficile e che vivono veri e propri drammi personali e familiari. Lo Stato, fino a questo momento, riconosce loro soltanto un indennizzo molto parziale: si tratta di 7.500 euro l'anno per non più di quindici anni, in maniera reversibile.

Credo che, come accade per i danneggiati da complicazioni derivanti da trasfusioni e somministrazione di emoderivati, si possa disporre un indennizzo che tenga conto sia del danno biologico sia del danno morale subito da queste persone, che non riescono più a condurre una vita normale, nonché dalle loro famiglie.

Con la mia interpellanza chiedo al riguardo l'impegno nostro e del Governo. Si tratta di un impegno anche personale per riuscire in qualche modo, magari attraverso la prossima legge finanziaria, a dare una risposta almeno parziale ad una categoria che numericamente non è molto consistente, ma che certamente, dal punto di vista personale, è colpita in maniera grave e determinante.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la salute, senatore Corsi, ha facoltà di rispondere.

CESARE CURSI, *Sottosegretario di Stato per la salute*. Signor Presidente, in risposta ai quesiti posti dagli onorevoli interpellanti, si precisa che la quantificazione dell'indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati è determinata per disposizioni di legge.

L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come modificato dall'articolo

1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, stabilisce che detto indennizzo consiste in un assegno reversibile per 15 anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.

Ad integrazione dell'indennizzo si aggiunge una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale, ai sensi della legge 27 maggio 1959 n. 324, nella misura prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.

Ogni eventuale variazione al *quantum* dell'indennizzo, anche per i soggetti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, non può, pertanto, essere modificato, se non con strumento normativo.

Analoga fattispecie legislativa deve realizzarsi per quanto richiesto al terzo punto dell'interpellanza in esame, in merito all'auspicata inclusione, nell'indennizzo, della quantificazione dei danni morali subito dai vaccinati e dalle loro famiglie a seguito di trattamento sanitario obbligatorio con complicità irreversibili.

Per quanto riguarda la possibilità di estendere anche ai soggetti danneggiati da somministrazione di vaccini i risarcimenti previsti per gli emofiliaci, si precisa che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89 (Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti), convertito con modificazioni nella legge n. 141 del 2003, prevede specifici stanziamenti, autorizzando una spesa di 98 milioni e 500 mila euro, per l'anno 2003, e di 198 milioni e 500 mila euro, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo di finanziare le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.

Il comma 2 ha rimesso ad un successivo decreto del ministro della salute, da adottarsi di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1, da individuare anche sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del ministro della salute del 13 marzo 2002.

In particolare, il citato gruppo tecnico ha assolto lo specifico compito di individuare congrui criteri di quantificazione delle possibili pretese creditorie ed eventuali prospettive di definizione transattiva delle vertenze in atto con pazienti emofilici danneggiati a causa di emoderivati infetti.

Alla fine dei lavori è stata elaborata un'ipotesi di definizione transattiva sulla quale è stato acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato e sono state individuate 747 posizioni di soggetti danneggiati da emoderivati infetti, in qualità di parti contraenti del negozio transattivo.

Il decreto ministeriale 3 novembre 2003 ha recepito le risultanze del lavoro del gruppo tecnico, utili all'individuazione dei criteri generali per procedere alla stipula degli accordi transattivi, indicando quali destinatari i soggetti emofilici danneggiati dalla somministrazione di emoderivati infetti, in considerazione della gravità e cronicità della patologia emofilica.

L'articolo 3 della legge n. 141 del 2003 conferiva un mandato ben preciso, attribuendo la potestà all'amministrazione di transigere esclusivamente con soggetti danneggiati da sangue ed emoderivati infetti e, contestualmente, autorizzando la spesa solo in presenza di controversie a titolo risarcitorio, giudiziariamente già instaurate.

Quanto detto, non pregiudica che — anche per quello che ricordava il collega Peretti — anche su quest'ultimo punto possano in futuro intervenire modifiche legislative che autorizzino, previo adeguato e specifico stanziamento, la possibilità di estendere ad altre categorie di soggetti danneggiati l'ipotesi transattiva, sia per una più ampia applicazione della citata

disposizione, sia per non escludere dall'ipotesi transattiva gli altri soggetti beneficiari della legge n. 210 del 1992.

A questo proposito, vorrei ricordare all'Assemblea che è attualmente all'esame della XII Commissione (Affari sociali) — speriamo, tra l'altro, che la proposta possa essere esaminata in sede deliberante — l'ipotesi legislativa della riapertura dei termini della legge n. 210 del 1992, che consentirebbe a tante persone escluse di presentare nuovamente la domanda. In tal senso, sono stati stanziati 36 milioni di euro per questa prima fase di avvio della procedura.

È doveroso precisare che la sentenza n. 1155 del 2004 del TAR del Lazio ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato avverso il decreto ministeriale 3 novembre 2003, impugnato nella parte in cui ha limitato ai soli soggetti emofilici la possibilità di accedere alla procedura transattiva.

Il collegio giudicante ha ravvisato le motivazioni alla propria decisione nello stato del contenzioso tra gli emofilici e lo Stato, nonché nell'evidente maturazione delle questioni sotto i profili dell'accertamento del diritto e della quantificazione del risarcimento.

Non apparirebbe ingiusta la precedenza accordata agli emofilici, alla luce sia del pregresso contenzioso, sia dello stato di definizione dello stesso, non realizzabile negli stessi termini in capo ai soggetti danneggiati diversi.

Fatta salva la pronuncia favorevole dell'organo giurisdizionale, il ministero auspica comunque la possibilità di un intervento del legislatore che, a fronte di una adeguata copertura finanziaria, sancisca la possibilità di addivenire ad accordi transattivi con coloro che, avendo ottenuto il riconoscimento del beneficio indennitario, a seguito di complicanze irreversibili da somministrazione di vaccino obbligatorio, vantano pretese risarcitorie per danni materiali, morali, alla vita di relazione e biologici.

PRESIDENTE. L'onorevole Peretti ha facoltà di replicare.

ETTORE PERETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita. Mi sembra di capire che vi è l'impegno del Governo nel senso da noi indicato. Vi è necessità di procedere ad un adeguamento di carattere legislativo; tuttavia, mi sembra che il riconoscimento che non vi siano danneggiati di serie A e di serie B sia acquisito, non soltanto nella risposta a questa interpellanza, ma anche nell'attività del ministero ed in quella del sottosegretario in particolare.

Mi fa piacere pensare che vi possa essere, magari nel corso della discussione del progetto di legge a firma, se non erro, del collega Migliori di Alleanza Nazionale, la possibilità di stabilire, all'interno di questa proposta legislativa, il principio secondo il quale la definizione dei danni biologici e morali può essere estesa anche nei riguardi di coloro che sono stati danneggiati da errate vaccinazioni. La vaccinazione è un bene pubblico ed è pertanto importante che si riconosca che l'eventuale danno da essa provocato non può essere considerato un danno privato.

Quindi, da questo punto di vista mi ritengo soddisfatto. Per quanto mi riguarda, preannuncio il mio impegno personale come capogruppo in Commissione bilancio e come rappresentante del gruppo dell'UDC in questa sede. Mi auguro di poter collaborare con lei in modo da poter dare soluzione ad un problema che, dal punto di vista numerico, non è molto sentito, ma che personalmente ritengo un dramma da risolvere.

Ringrazio nuovamente il sottosegretario Corsi per la sua risposta.

(Documentazione necessaria per il visto di ingresso a favore dei bambini bielorussi in affidamento temporaneo in Italia - n. 2-01118)

PRESIDENTE. L'onorevole Chianale ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01118 (*vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 2*).

MAURO CHIANALE. Signor Presidente, credo sia noto al sottosegretario di Stato

che quella dei bambini bielorussi in Italia è un'esperienza molto importante che non ha più solo le caratteristiche prettamente sanitarie ma, sempre più, quelle di sviluppo educativo-culturale. Inoltre, si sta creando un legame forte tra le famiglie, le associazioni ed i comuni che promuovono tale iniziativa.

Negli ultimi anni sono sorte continue complicazioni che rendono più difficile tale processo. Le recenti disposizioni promosse dal ministero ed inviate all'ambasciata d'Italia in Belarus richiedono, per il visto di ingresso dei minori inseriti nei progetti di risanamento, il certificato di assenso parentale ed il certificato di nascita debitamente postillati. Tali documenti hanno creato ulteriori difficoltà anche di natura tecnica ed economica. Infatti, inserendosi in attività che riguardano il volontariato, anche sul piano finanziario costituiscono un problema ulteriore per procedere in tale iniziativa che vede impegnate moltissime realtà in tutta Italia.

Le documentazioni richieste sono ovviamente legate a presupposti comprensibili: le adozioni internazionali ed i problemi relativi a tale tipo di rapporti inducono ad essere molto prudenti. In questo caso, però, si tratta di periodi di soggiorno e di affidamento temporanei che indubbiamente non rientrano nella situazione paventata.

Credo che il ministero abbia già preso l'iniziativa di sospendere temporaneamente tale procedimento. Vorrei sapere se ciò corrisponda al vero e se siano previste iniziative per il superamento delle attuali difficoltà.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per gli affari esteri, onorevole Boniver, ha facoltà di rispondere.

MARGHERITA BONIVER, *Sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, sono felice di poter rispondere all'interpellanza dell'onorevole Chianale fornendo le informazioni richieste su una questione di così grande rilevanza.

Non sfuggirà all'onorevole interpellante che abbiamo sempre considerato con

estremo favore ed attenzione le iniziative solidaristiche di accoglienza dei minori bielorussi, che sono state sviluppate nell'ambito dei programmi di risanamento post-Chernobyl approvati dal competente comitato per i minori stranieri. Siamo anche consapevoli del valore di tali importanti iniziative che costituiscono, effettivamente, un'esperienza preziosa non solo in termini di accoglienza, ma anche di crescita educativa e culturale per i bambini ed i ragazzi coinvolti.

Con riferimento, quindi, alle specifiche problematiche da lei sollevate penso sia utile precisare alcuni aspetti.

Innanzitutto, desidero sottolineare che la posizione della postilla sulla documentazione di assenso all'espatrio rilasciata dai genitori o tutori del bambino è prevista dalla normativa italiana in materia di visti di ingresso e si fonda sulle disposizioni in vigore per gli atti formati all'estero. Essa non può, quindi, essere disattesa in sede applicativa, ma dovrebbe eventualmente formare oggetto di una modifica normativa della regolamentazione che la prevede.

La presentazione dell'atto di nascita del minore non deriva invece da un'espressa previsione normativa. Essa può quindi essere omessa, purché nell'atto di assenso risulti il nome e la data di nascita del minore. Per questa ragione, al fine di semplificare le procedure, abbiamo impartito istruzioni in tal senso alla nostra ambasciata a Minsk. Questo approccio è d'altra parte coerente con l'azione svolta dal Ministero degli affari esteri per l'introduzione da parte del comitato minori stranieri di nuove linee guida in materia di accoglienza temporanea. Si è così consentita una migliore definizione dei ruoli e delle responsabilità di famiglie, associazioni ed enti promotori dei programmi e del ruolo delle rappresentanze diplomatiche e consolari. In questo modo abbiamo anche perseguito una semplificazione delle procedure ed un alleggerimento della documentazione da produrre. Vale peraltro la pena di sottolineare che l'apposizione della postilla tiene conto delle esigenze di tutela dei minori, in un'ottica di traspa-

renza della documentazione e delle relative procedure di acquisizione in modo da evitare che le iniziative a loro rivolte possano essere oggetto di speculazione o di illeciti. Tenuto conto di tale contesto, il richiamo alla Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, non ci pare rilevante, perché la citata convenzione non si occupa dell'accoglienza temporanea del minore straniero, né contiene disposizioni in materia di legalizzazione.

Allo stesso modo, vale la pena di ricordare che il fatto che il passaporto sia considerato l'unico documento da esibire ai fini dell'espatrio non fa tuttavia venire meno l'obbligo dell'assenso per i singoli viaggi, che si concretizza con la concessione del visto d'ingresso. Mentre il passaporto è emesso dalle autorità dello Stato di cittadinanza, il visto di ingresso costituisce invece l'autorizzazione — rilasciata a fronte di specifica richiesta — ad entrare nel territorio di un altro Stato ed è regolato in conformità alla normativa nazionale e comunitaria e nel rispetto delle norme di Schengen. Come ricordavo sopra, siamo tuttavia particolarmente sensibili ai problemi di ordine pratico che la procedura di posizione della postilla su migliaia di documenti può comportare per i richiedenti ed anche per i competenti uffici bielorussi, le cui strutture sono spesso insufficienti a far fronte a queste esigenze. Tenendo conto di questi elementi oggettivi e proprio per facilitare il regolare svolgimento dei programmi di accoglienza previsti per la prossima estate, il Ministero degli affari esteri ha voluto introdurre un periodo transitorio, durante il quale, per la concessione del visto, sarà sufficiente la presentazione di una dichiarazione delle autorità bielorusse competenti, in cui si attesta che è stato acquisito l'assenso parentale o di chi esercita la tutela. Semplificamente sulla base di tale comunicazione e dell'avvenuta autorizzazione del programma da parte del comitato per i minori stranieri, l'ambasciata procederà quindi al rilascio del visto di ingresso.

Abbiamo provveduto ad informare di questa procedura facilitata gli enti solidaristici, che curano i progetti di risanamento post-Chernobyl, sottolineando che potranno avvalersene i gruppi di minori bielorusi, la cui partenza è prevista entro il 31 agosto prossimo. Nella stessa ottica di attenzione a tutta la problematica, non abbiamo trascurato il fatto che i costi di tali iniziative di accoglienza, proprio per il loro carattere solidaristico, sono interamente sostenuti dalle famiglie italiane. Per questa ragione la nostra ambasciata a Minsk è stata incaricata di richiedere alle autorità bielorusse che l'apposizione delle postille sugli atti di assenso possa avvenire senza spesa per i richiedenti, prospettando nel contempo la necessità di adeguare alle procedure richieste nell'interesse del minore le strutture locali competenti.

Pensiamo che le misure concrete, che ho sopra citato, testimonino l'attenzione con cui il Ministero degli affari esteri vuole seguire questa problematica. Continueremo pertanto a monitorare con particolare cura l'applicazione delle procedure in questione, in stretto coordinamento con la nostra ambasciata a Minsk e con le principali associazioni interessate ai progetti di accoglienza. Il proseguimento e l'ulteriore sviluppo delle iniziative di solidarietà in favore dei bambini bielorusi generosamente promosse nel nostro paese costituisce infatti un obiettivo di grande significato umanitario ed etico, che è anche da noi pienamente condiviso e sostenuto.

PRESIDENTE. L'onorevole Chianale ha facoltà di replicare.

MAURO CHIANALE. Signor Presidente, signor sottosegretario, le preoccupazioni espresse nella breve illustrazione dell'interpellanza presentata sono state parzialmente confermate. Dalla risposta fornita dal Governo ho colto alcuni aspetti sicuramente positivi, dal momento che lo stesso ha inteso compiere alcune azioni di alleggerimento, prevedendo misure che limitano il peso economico delle suddette iniziative.

È indubbio che la sospensione rappresenta un'occasione da cogliere per appro-

fondire la questione, perché, con riferimento alle iniziative da intraprendere, non deve essere coinvolto solo il Ministero degli esteri, ma, come è stato rilevato anche dal sottosegretario, anche il comitato minori che ha sede presso il Ministero del *welfare*, dove peraltro si ha la sensazione che stia nascendo un'azione più di opposizione che di promozione rispetto a questo tipo di accoglienza e di solidarietà.

Credo sia importante sfruttare questo momento di sospensione (fino al 31 agosto) per promuovere un protocollo operativo di carattere definitivo e, quindi, non trovarsi in futuro di fronte a nuove ed impreviste difficoltà.

Alcuni colleghi, prima dell'estate del 2003, avevano rilevato l'insorgere di ulteriori problemi: ad esempio, alcuni bambini, sprovvisti di certificazione al momento del loro arrivo in aeroporto, sono stati costretti a sostare a lungo nel suddetto. È pertanto indispensabile che vi siano rigore e attenzione, come e il sottosegretario ha sottolineato, per quando riguarda gli aspetti relativi al visto di ingresso ed alla partecipazione di questi bimbi (tanti, nel frattempo, sono diventati maggiorenni).

È importante che in questa fase si chiarisca ciò che potrà accadere e che si predisponga un protocollo operativo di carattere definitivo che impedisca nel futuro l'insorgere di ulteriori problemi.

(Interventi per l'applicazione della normativa riguardante il collocamento di centralinisti telefonici non vedenti presso l'università degli studi e gli istituti scolastici di Palermo - n. 2-01128)

PRESIDENTE. L'onorevole Nicolosi ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01128 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 3).

NICOLÒ NICOLOSI. Signor Presidente, onorevole sottosegretaria di Stato, l'interpellanza proposta riguarda una questione sollevata dall'Unione italiana ciechi della provincia di Palermo all'ufficio provinciale

del lavoro, oltre che al ministero, con riferimento all'università degli studi di Palermo, nonché ad alcune scuole secondarie della medesima provincia.

La legge n. 113 del 1985 prevede l'assunzione obbligatoria di persone non vedenti ovunque vi sia un centralino ed anche un solo operatore. Questa procedura dovrebbe essere attivata dagli stessi uffici pubblici, comunicandola all'ufficio provinciale del lavoro e richiedendo di bandire un concorso riservato o di attingere alla specifica graduatoria. Tutto ciò non è avvenuto all'università degli studi di Palermo, dove risultano disponibili 32 posti di centralinisti non vedenti, ed in 18 scuole della provincia di Palermo, dove risultano attivati 18 centralini a cui, però, non sono stati assegnati centralinisti non vedenti.

La questione è stata sollevata, anziché dagli organismi che avrebbero avuto il dovere di comunicarlo e di richiedere la copertura del posto, dall'Unione italiana ciechi, che ha manifestato all'ufficio provinciale del lavoro di Palermo queste carenze d'organico.

In maniera corretta, l'ufficio provinciale del lavoro di Palermo ha compiuto le opportune verifiche, prima attraverso la Telecom, cui ha chiesto se fossero stati installati nuovi centralini all'università, secondo quanto indicato dall'Unione italiana ciechi, e nelle scuole nelle quali vi erano 18 posti di centralinisti non vedenti scoperti, e poi direttamente presso l'università e le scuole in questione.

Per la verità la risposta della Telecom è stata favorevole, sulla base dei dati forniti dall'Unione italiana ciechi, confermando l'attivazione di 32 centralini nuovi (vi era, quindi, la necessità di coprire tali posti).

Invece, l'università degli studi di Palermo ha risposto successivamente prendendo tempo — dicendo di avere un programma per verificare se l'evento fosse vero, affermando di voler procedere ad un ammodernamento delle strutture e che alcuni di questi posti erano coperti —, mentre l'ufficio provinciale del lavoro, a seguito di un'attenta verifica, ha confer-

mato che quelle vacanze di posti all'università e nelle scuole effettivamente esistevano. Tant'è che tale ufficio, prima ha invitato l'università a procedere attraverso l'eventuale indizione di un concorso riservato e poi, essendo trascorsi 30 giorni senza alcuna risposta, ha provveduto ad emettere un decreto nel quale si invitava ad assumere tali persone. Quindi, ha inviato 32 lettere di assunzione per i soggetti non vedenti, che hanno un bisogno specifico di lavoro tutelato da una legge dello Stato, con un corrispondente dovere in capo alla pubblica amministrazione, a fronte di un posto libero, di attivarsi autonomamente anziché esserne richiesta.

Dunque, tale problematica è stata sottoposta all'attenzione dell'università degli studi di Palermo che — magari per ragioni di carenze finanziarie — non dava corso a tale situazione, accampando ancora scuse e, alla fine, proponendo anche un ricorso al TAR, chiedendo la sospensiva dei provvedimenti sollecitati, in maniera specifica e in aderenza alla legge, dall'ufficio provinciale del lavoro di Palermo.

Il TAR si è riunito e già da due mesi ha emesso una sentenza, respingendo il ricorso e riconoscendo di fatto la correttezza della procedura seguita dall'ufficio provinciale del lavoro di Palermo, nonché il diritto dei 50 soggetti, di cui 32 relativi ai posti presso l'università degli studi di Palermo.

Sapendo che spesso si tende a predisporre risposte di tipo burocratico, vorrei far presente che parliamo di soggetti con menomazioni specifiche e con un diritto riconosciuto dalla legge, a fronte di un dovere che ormai grava sulla pubblica amministrazione dal settembre del 2003 (sono passati già sette mesi).

Tale situazione, evidentemente, determina un danno specifico, di carattere morale ed economico, nei confronti dei soggetti non vedenti in attesa di essere assunti nonché un danno eventuale e ulteriore per la pubblica amministrazione. Infatti, quando sarà riconosciuto il diritto dei suddetti soggetti ad essere assunti, l'amministrazione pubblica sarà costretta

a pagare dalla data in cui tale diritto era insorto, malgrado gli stessi non abbiano potuto prestare il servizio.

Onorevole sottosegretario, questa era la questione che intendevo sollevare, affinché il Ministero intervenga per garantire il rispetto della legge.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, onorevole Aprea, ha facoltà di rispondere.

VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, in relazione all'interpellanza in oggetto con cui gli onorevoli interpellanti chiedono di conoscere i provvedimenti che il ministro dell'istruzione intende assumere per dar corso alle norme contenute nella legge n. 113 del 1985, relative all'avviamento al lavoro di 50 centralinisti non vedenti, a seguito delle procedure espletate presso l'università degli studi di Palermo e presso alcuni istituti scolastici della stessa città, devo preliminarmente far presente che non è possibile accomunare le due vicende descritte nel predetto atto di sindacato ispettivo che vanno, quindi, analizzate separatamente.

In merito alla mancata assunzione di 32 centralinisti non vedenti da parte dell'università degli studi di Palermo, il Ministero, a seguito del trasferimento di tutte le competenze relative all'assunzione del personale universitario alle università, non può adottare alcun provvedimento in merito, ma deve rimettersi alle deliberazioni da queste assunte. Devo, quindi, far presente quanto comunicatomi dal rettore dell'università di Palermo.

L'assessorato regionale al lavoro, a conclusione di una procedura ricognitiva sulla situazione dei centralini telefonici attivati nell'ateneo e sulla consistenza numerica dei centralinisti non vedenti in servizio presso quest'ultimo, effettuata sia con l'università che con la Telecom, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge n. 113 del 1985, ha effettivamente provveduto al loro avviamento al lavoro, destinandoli ai centralini telefonici che sarebbero risultati scoperti di operatore centralinista.

In merito a tali provvedimenti il rettore ha precisato, però, che questi sono stati disposti dall'assessorato senza tener conto, sebbene fosse stato dettagliatamente chiarito, che era in corso di attivazione un nuovo sistema di fonìa, atto a collegare come centralino unico la sede centrale dell'ateneo con le altre strutture dello stesso. Si sarebbero potute, quindi, pienamente fronteggiare le esigenze dell'università con i 21 centralinisti non vedenti già in servizio presso quest'ultima, impiegandone 2 in tale nuovo « centralone » e altri 18 nei centralini che sarebbero restati attivi a seguito della prevista soppressione di circa 30 centralini attualmente funzionanti.

A conferma di quanto sopra, il rettore ha precisato che la CONSIP ha aggiudicato la gara per l'attivazione di una convenzione relativa alla fornitura, messa in opera e manutenzione del succitato impianto centralizzato e si prevede che la sua attivazione ed installazione avverrà in tempi brevi.

Per quanto sopra esposto e tenendo anche conto del fatto che nelle citate note di avviamento si erano rilevate delle discrasie nel numero di centralini attivati previsti dall'ateneo, alcuni dei quali sforiniti, peraltro, di posto operatore e tutti sprovvisti della tastiera *braille*, l'università ha invitato l'ufficio provinciale del lavoro a procedere alla revoca dei relativi provvedimenti avverso ai quali ha, poi, proposto ricorso al TAR della Sicilia, ad oggi ancora pendente, ancorché sia stata rigettata l'istanza di sospensione degli stessi.

Il rettore ha espresso una propria valutazione di inopportunità in merito ad un eventuale provvedimento di assunzione, in vista del fatto che questo comporterebbe solo un inutile aggravio economico, sia per la regione, tenuta, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 113 del 1985, ad assumersi l'onere della spesa per l'adeguamento dei centralini al sistema *braille*, adeguamento che avrebbe una durata brevissima in vista del realizzarsi del progetto di modifica per l'università che, ai sensi dell'articolo 7 della già citata legge, dovrebbe sostenere per almeno due anni il

costo per l'assunzione e mantenimento di personale utilizzabile solo per qualche mese.

Il rettore ha segnalato, inoltre, che dodici dei centralinisti non vedenti avviati al lavoro dall'ufficio provinciale del lavoro hanno inutilmente proposto all'autorità giudiziaria, prima, ricorso individuale ex articolo 700 del codice di procedura civile e, poi, reclamo ex articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, respinti, i primi, per difetto del requisito dello *fumus boni iuris* e rigettati, i secondi, per l'assenza del *periculum in mora*. Risulta pendente anche un ricorso ordinario di un altro centralinista, non compreso nel predetto gruppo.

Ogni deliberazione in proposito potrà, quindi, essere assunta anche a seguito della conclusione dei predetti processi civili ed amministrativi.

In merito all'altra vicenda relativa all'assunzione di diciotto non vedenti da parte di altrettanti istituti scolastici, risulta che, effettivamente, l'assessorato regionale del lavoro, servizio ufficio provinciale del lavoro, di Palermo ha sollecitato i dirigenti scolastici dei predetti istituti ad assumere, entro un mese, in applicazione della legge n. 113 del 1985, un centralinista non vedente per ciascun istituto, essendo le loro istituzioni dotate di un centralino corredato di un posto per tale operatore.

La provincia, infatti, aveva fornito le scuole, tramite la Telecom Italia Spa, di apparecchiature aventi caratteristiche tali da essere adoperate anche da personale non vedente.

Tuttavia, devo precisare che il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 27 luglio 2003, non prevede, né nella graduatoria dei profili di area, né nei requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA indicati rispettivamente nelle tabelle A e B, il profilo professionale di centralinista, con le relative mansioni. All'assunzione, quindi, non si è fatto luogo in assenza di un profilo professionale nel quale inquadrare gli interessati.

Anche su questa questione si è espresso negativamente il giudice del lavoro del

tribunale di Palermo, che ha rigettato i ricorsi ex articolo 700 del codice di procedura civile, proposti da alcuni di coloro che sarebbero dovuti essere assunti.

Non è pertanto possibile, al momento, adottare, da parte del ministero, provvedimenti di assunzione di personale da adibire ai centralini telefonici.

PRESIDENTE. L'onorevole Nicolosi ha facoltà di replicare.

NICOLÒ NICOLOSI. Non posso dichiararmi soddisfatto, pur essendo un sostenitore del Governo, oltre che un apprezzato estimatore della sua funzione. La risposta del sottosegretario Aprea, infatti, fa riferimento ad alcuni dati superati e non tiene conto di una specifica previsione della legge n. 113 del 1985 che, quando parla dell'obbligo della pubblica amministrazione di collocare un centralinista non vedente in ogni posto in cui ci sia un centralino attivo, supera ogni altra disposizione, comprese le previsioni della pianta organica, nonché i contratti. Ovunque ci sia un centralino attivo, va collocato un operatore non vedente: non c'è contratto che tenga, non c'è pianta organica che tenga! E questo vale, a maggior ragione, per i contratti, perché intervengono successivamente alla pianta organica, che quindi assume rispetto ad essi carattere prioritario.

Le chiederei, richiamandomi alla sua sensibilità, di fare un'accorta verifica, prima di tutto sulla base di un'attenta valutazione della legge n. 113 del 1985, e poi, eventualmente, attivando, in particolare nelle scuole — dove forse per il ministero è possibile intervenire maggiormente; capisco il discorso sulle università, ma anche su questo vorrei intervenire successivamente —, una procedura che obblighi tali strutture all'assunzione di soggetti con menomazioni specifiche, non per atto di solidarietà, ma nel rispetto della normativa vigente.

Per quanto riguarda l'università, essa non dice che il TAR ha già respinto il ricorso, ma afferma che deve ancora pronunciarsi; il TAR, invece, si è già pronun-

ciato, respingendo il ricorso, due mesi fa. Il fatto che il ricorso sia stato respinto e che non si sia ritenuto di approfondire la questione attraverso una sospensione, costituisce un elemento specifico ed evidenzia che la questione stessa è stata ritenuta sostanzialmente improponibile.

Ribadiamo che le pretese dell'università non trovano fondamento nella norma. Si dice: adotteremo provvedimenti diversi e, quando ciò accadrà, il problema sarà risolto. Ma si tratta di ipotesi che riguardano il futuro. Se si fosse intervenuti nel dicembre 2002 e nel settembre 2003, tali persone sarebbero già in servizio e si sarebbe potuto ipotizzare un utilizzo diverso, nel caso di cambiamento del centralino.

Tuttavia, il diritto in capo ai soggetti e il dovere in capo all'amministrazione si perfezionano nel momento in cui la fattispecie si realizza. Non si può dire: un giorno cambieremo le cose, ne riparleremo allora. La legge precisa, infatti, che all'atto dell'installazione del centralino si determina l'obbligo di assunzione, che deve essere adempiuto nel termine di sei mesi.

Sono trascorsi due anni e mezzo e la questione non è stata risolta. Si tratta di 50 soggetti che hanno menomazioni specifiche, per le quali non si chiede un atto di solidarietà bensì il rispetto di una norma approvata dal Parlamento, che è legge dello Stato.

Chiedo pertanto al Governo di approfondire ulteriormente la questione e di intervenire in modo efficace.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.

Sull'ordine dei lavori (ore 15,39).

PRESIDENTE. Avverto che la Conferenza dei presidenti di gruppo, nella riu-

nione del 23 marzo scorso, ha convenuto di rinviare l'esame del disegno di legge n. 3826 e abbinate, recante « Disposizioni in materia di prostituzione », previsto dal calendario dei lavori a partire dalla seduta di lunedì 29 marzo.

Ordine del giorno della prossima seduta.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della prossima seduta.

Lunedì 29 marzo 2004, alle 16:

1. — *Discussione del testo unificato delle proposte di legge:*

CÈ ed altri; GIULIO CONTI; GIULIO CONTI; D'INIZIATIVA DEL SENATORE CONSOLO (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*); DI VIRGILIO e PALUMBO: Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile (150-3282-3867-3884-4204-A).

— *Relatori:* Lussana (*per la II Commissione*) e Di Virgilio (*per la XII Commissione*).

2. — Discussione delle mozioni Cima ed altri n. 1-00315 e Spini ed altri n. 1-00338 sulle iniziative per favorire una maggiore coesione politica degli Stati membri dell'Unione europea.

La seduta termina alle 15,40.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 18,20.